



COMUNICATO UFFICIALE N. 30 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 22/A della F.I.G.C., inerente i modelli tipo delle fidejussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020. Tali modelli sostituiscono quelli pubblicati con il Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/A

Si pubblicano in allegato i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie C ai fini del rilascio delle garanzie previste dal Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020.

Tali modelli sostituiscono quelli pubblicati con il Comunicato Ufficiale n. 3/A del 3 luglio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00) dovuta dalla società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Banca Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
-

ALL. B)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA ASSICURATIVA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Assicurazione [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo delle Assicurazioni tenuto dall'Ivass (ramo cauzioni) al numero [•] (la "**Assicurazione Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico (la "**Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito all'Assicurazione Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dall'Assicurazione Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dall'Assicurazione Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Assicurazione Garante, potrà richiedere controgaranzie a soggetti diversi dalla Società con i quali stipulerà il relativo contratto e avrà, nei confronti degli stessi, diritto di regresso e/o surroga.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dall'Assicurazione Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assicurazione Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
-

ALL. C)

Alla
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via J. Da Diacceto n. 19
FIRENZE

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta società [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•], ed iscritta nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B. al numero[•] ("la **Società Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare alla Lega Italiana Calcio Professionistico ("la **Lega Pro**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Pro, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, fino alla concorrenza di euro **350.000,00** (trecentocinquantamila/00), dovuta dalla Società _____ (la "**Società**"): a) in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Pro relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2020/2021 e le precedenti; b) ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2020/2021; c) ai tesserati a titolo di compensi ivi compresi gli incentivi all'esodo in forza di accordi depositati presso la Lega Pro, direttamente o indirettamente collegati al contratto economico.

Nel caso di non iscrizione o non ammissione al campionato professionistico di competenza o di fallimento della Società, o esclusione della Società dal campionato professionistico di competenza, l'importo di cui alla presente garanzia potrà essere versato dalla Lega Pro al Fondo di Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici per il pagamento dei tesserati della medesima Società.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Pro, dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto dalla anzidetta Società per le causali sopraindicate.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al **2 novembre 2021** con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta dovrà effettuarsi mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Pro, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Pro, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Società Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Pro siano state integralmente soddisfatte dalla Società Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1944 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 codice civile, atteso che la Lega Pro potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Società Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili dal debitore garantito. Inoltre in deroga all'art. 1957 codice civile si conviene che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza della summenzionata data di validità purché la Lega Pro abbia proposto le sue istanze contro la debitrice principale entro dodici mesi da tale data.

La sottoscritta Società Garante si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Società Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Per le finalità di cui all'art. 1341 codice civile dichiariamo di approvare espressamente:

- a) *la deroga al disposto degli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 codice civile, se ed in quanto invocabili;*
 - b) *l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";*
 - c) *la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;*
 - d) *l'esclusiva competenza del Foro di Firenze.*
-



COMUNICATO UFFICIALE N. 31 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 23/A della F.I.G.C., inerente la data di esame da parte del Consiglio Federale degli eventuali ricorsi proposti dalle Società sull'ammissione ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, in materia di ricorsi avverso le decisioni negative della CO.VI.SO.F. sull'ammissione delle società ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili;
- ritenuta l'opportunità e l'urgenza di precisare, a parziale modifica di quanto riportato al TITOLO II, lett. C) del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020, la data di esame da parte del Consiglio Federale dei suddetti ricorsi;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di fissare al 4 agosto 2020 la data di esame da parte del Consiglio Federale degli eventuali ricorsi proposti dalle società sull'ammissione ai Campionati di Serie A e di Serie B femminili.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 32 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 29/AA al N. 37/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 820 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo GATTI avente ad oggetto la seguente condotta:

GATTI PAOLO, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, tesserato in qualità di Presidente della Sezione Provinciale AIAC di Milano all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, 4 comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver tenuto un atteggiamento ingiurioso e irrispettoso nei confronti del direttore di gara, accedendo inoltre senza autorizzazione all'area antistante lo spogliatoio degli Arbitri, al termine della gara Lombardia 1-Sestese svoltasi in data 15.09.2019;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo GATTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Paolo Gatti;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Sebastiano TUMBARELLO e della società POL. GARIBALDINA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIANO TUMBARELLO, Presidente e Legale rappresentante della Pol. Garibaldina ASD, per le seguenti violazioni:

- artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 1 SGS s.s. 19/20 artt. 2.6 e 10.1, per avere omesso di provvedere, nella stagione sportiva 2018-2019, al regolare tesseramento dei calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, consentendo l'utilizzo degli stessi agli allenamenti, a diversi raduni, tornei e gare;

- art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. n. 6 del 6 agosto 2018 – Norme, disposizioni e chiarimenti per la corretta organizzazione dei Tornei – per avere fatto partecipare propri tesserati, tra cui i calciatori Catalano Gabriele e Procopio Paolo, in posizione irregolare in quanto non tesserati per la predetta società nella stagione sportiva 2018-2019, al “Torneo Perla dello Jonio – Memorial Germano Chincerini”, torneo non preventivamente autorizzato dalla F.I.G.C.;

- art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocato con PEC del 10 febbraio 2020 delle ore 11.08, non si presentava all'audizione fissata per il giorno 13 febbraio 2020 dal Collaboratore della Procura, omettendo di giustificare la propria assenza;

POL. GARIBALDINA A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano TUMBARELLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. GARIBALDINA A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 5 e giorni 10 di inibizione per il Sig. Sebastiano TUMBARELLO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. GARIBALDINA A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Maurizio COLELLA e della società ASD FUTSAL FLORENTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO COLELLA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Futsal Florentia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato alla calciatrice, Sig.ra Valeria Shmidt, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 135 del 14/10/2019, comunicata alla società in data 14/10/2019 a mezzo PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, confermata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione pubblicata con C.U. n. 27/TFN-SVE del 07/01/20 (Dispositivo) e con C.U. n. 47/TFN-SVE del 15/01/20 (Motivazione) e comunicata alla società il 15/01/20;

ASD FUTSAL FLORENTIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio COLELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FUTSAL FLORENTIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per il Sig. Maurizio COLELLA, e di 1 punto di penalizzazione e € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FUTSAL FLORENTIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 602 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni SALVO, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI e Francesco CAPOROSSI e delle società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, U.S.D. PAGANICO e U.S.D. S. ANDREA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SALVO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico VALLERIANI Gianluigi di svolgere l'attività di allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

GIANLUIGI VALLERIANI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore di base codice 56.856), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto sia dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver, nella corrente stagione sportiva 2019/2020, svolto attività di tecnico quale allenatore dei portieri per i giovani calciatori della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA senza essere regolarmente tesserato per detta società;

FABRIZIO NOFERI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. PAGANICO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito nel corso della stagione sportiva 2018/2019 a COCCIOLO Giacomo, tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;

GIACOMO COCCIOLO, calciatore dilettante (matr. 4.985.377), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 39, lettera Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della stagione sportiva 2018/2019, allorché tesserato quale calciatore per la società SAN DONATO ACLI, l'attività di tecnico privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun albo o ruolo del Settore Tecnico per la categoria pulcini (nati nel 2008) della società U.S.D. PAGANICO;

CLAUDIO COSI, presidente e legale rappresentante della società U.S.D. S.ANDREA, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico CAPOROSSI Francesco, regolarmente tesserato nel corso della stagione sportiva 2019/2020 per la società A.S.D. INVICTASAURO, di svolgere altra attività per conto della società U.S.D. S.ANDREA;

FRANCESCO CAPOROSSI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (Allenatore Portieri Dil. S.G. codice 158.467), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto sia dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, che dall'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato per la società A.S.D. INVICTASAURO, attività per conto della società U.S.D. S. ANDREA;

A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Giovanni SALVO ed al tecnico Gianluigi VALLERIANI;

U.S.D. PAGANICO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Fabrizio NOFERI ed al sig. Giacomo COCCIOLO;

U.S.D. S. ANDREA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al Presidente e legale rappresentante Claudio COSI ed al Sig. Francesco CAPOROSSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig.ri Giovanni SALVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, Gianluigi VALLERIANI, Fabrizio NOFERI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PAGANICO, Giacomo COCCIOLO, Claudio COSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ANDREA e Francesco CAPOROSSI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 2 mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SALVO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Gianluigi VALLERIANI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio NOFERI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Giacomo COCCIOLO,

2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio COSI, 2 mesi di squalifica per il Sig. Francesco CAPOROSSI, di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. P. NUOVA GROSSETO BARBANELLA, di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. PAGANICO e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. S. ANDREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 808 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Fulvio ISOLANI e Giorgio SCANDOLA, e della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FULVIO ISOLANI, non tesserato nella stagione sportiva 2019/2020, iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico FIGC, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione:

all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto di fatto, nella stagione sportiva 2019/2020, a favore della società FC Legnago Salus, il ruolo di responsabile del settore giovanile e a favore della società AC Zevio 1925 il ruolo di Direttore sportivo senza avere preventivamente richiesto la sospensione dall'Albo;

agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2019/2020, di fatto ed in assenza di preventivo tesseramento, il ruolo di collaboratore della gestione sportiva, in particolare il ruolo di responsabile del settore giovanile, della società FC Legnago Salus e il ruolo di direttore sportivo della società AC Zevio 1925;

agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle NOIF, per aver svolto di fatto l'attività di consulente esterno nel corso del mese di giugno 2019 in favore della società AC Zevio 1925, pur essendo tesserato per la società FC Legnago Salus nella stagione sportiva 2018/2019;

GIORGIO SCANDOLA, Legale Rappresentante della società AC Zevio 1925 nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37 e 38, comma 4, delle NOIF, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Fulvio Isolani di svolgere, nella stagione sportiva 2019/2020, l'attività di direttore sportivo, di fatto, della società AC Zevio 1925 senza provvedere al suo preventivo tesseramento e di svolgere contemporaneamente il ruolo di responsabile del settore giovanile, di fatto, della società Legnago Salus;

A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio ISOLANI e dal Sig. Giorgio SCANDOLA quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Fulvio ISOLANI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio SCANDOLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. ZEVIO 1925 SCSSD A R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 672 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mattia LANZANO, e della società ASD SCARLINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTIA LANZANO calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, in relazione all'art. 21, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver partecipato alla gara del campionato di prima categoria, girone F, fra U.S. Ponte d'Arbia ASD / ASD Scarlino Calcio avvenuta in data 20 ottobre 2019, malgrado non avesse ancora scontato la squalifica comminata in occasione della gara Sambenedettese – Piacenza del campionato professionistico serie C 2017/2018 (C.U. n. 238/DIV), quindi in posizione irregolare;

A.S.D. SCARLINO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Mattia LANZANO, e Federico CLEMENTINI, in qualità di Presidente, per conto della società ASD SCARLINO CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia LANZANO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda più 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per la società ASD SCARLINO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pfi 19/20 adottato nei confronti della società A.S. MELFI S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S. MELFI S.R.L., ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Lamorte Samuele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe Maglione, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. MELFI S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S. MELFI S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Nikola VIDIC e della società U.S.D. SINIGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NIKOLA VIDIC, calciatore tesserato con la U.S.D. Sinigo, per aver dichiarato di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione serba, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 42 lett. a) delle NOIF;

U.S.D. SINIGO, per responsabilità ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nikola VIDIC e dal Sig. Giorgio Benini, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. SINIGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nikola VIDIC, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. SINIGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 37/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1053 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Simone PACE, e della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE PACE, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Città di Anagni Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" qualificato "comunicato stampa" pubblicato in data 23.5.2020 alle ore 18.26 sulla "pagina" del social network "facebook" della società A.S.D. Città di Anagni Calcio, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi in data 22.5.2020, relative ai criteri di conclusione dei campionati di competenza e in particolare alle retrocessioni dal campionato di serie D al campionato di eccellenza, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità della medesima Lega Nazionale Dilettanti; nel citato "comunicato stampa".

In calce al citato "post", poi, è riportata un'immagine raffigurante il logo della Lega Nazionale Dilettanti con sovrapposta una croce nera;

A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO, per responsabilità diretta, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal Sig. Pace Simone, presidente e legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, così come sopra descritti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone PACE in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Simone PACE e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI ANAGNI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 33 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente gli adempimenti per la partecipazione al Campionato di Serie C della seconda squadra della Società Juventus F.C. S.p.A..

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Presidente Federale

- ravvisata l'urgenza e la necessità di disciplinare, per la stagione sportiva 2020/2021, gli adempimenti necessari per la partecipazione della Juventus F.C. S.p.A. al Campionato Serie C con la propria seconda squadra;
- ritenuto altresì necessario fissare le modalità di partecipazione della suddetta seconda squadra al Campionato di Serie C 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

la società Juventus F.C. S.p.A., per l'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della propria seconda squadra dovrà, **entro il termine perentorio del 12 agosto 2020**:

- presentare domanda di iscrizione alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, relativa all'impianto sportivo;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, gli impegni a dotarsi **entro il 31 agosto 2020**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) e q) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del **31 agosto 2020**, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;
- versare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00;

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi **entro il termine del 18 agosto 2020**.

L'ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021 sarà altresì condizionata alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2020/2021.

Gli adempimenti di cui sopra, effettuati successivamente al **termine perentorio del 12 agosto 2020**, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

L'inosservanza del **termine perentorio del 12 agosto 2020**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti sopra previsti, determina la mancata ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021.

RICORSO

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **20 agosto 2020**, esaminata la documentazione prodotta dalla società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, comunicano alla società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C si intende accolta.

Nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti richiesti per la partecipazione della seconda squadra al Campionato di Serie C 2020/2021, la società potrà presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso, non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti sopra richiamati, il cui termine perentorio è fissato al 12 agosto 2020.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 24 agosto 2020, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **26 agosto 2020**, parere motivato al Consiglio Federale sul ricorso proposto.

La decisione sull'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della seconda squadra verrà assunta dal Consiglio Federale in data **27 agosto 2020.**

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A. al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2020/2021, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del 25 febbraio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.

PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE DELLA SECONDA SQUADRA AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021

Per la partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021, della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A., troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

I. PASSAGGI DI CATEGORIA

La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.

Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2021/2022 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1998 ed a condizione che questi non siano ricompresi nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A e non abbiano disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1997 e dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

Nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva

In caso di squalifica, il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

III. RAPPORTI TRA SOCIETA' DI SERIE A E LEGA PRO

La società di Serie A che partecipa con la seconda squadra al Campionato Serie C non acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell'ambito di detta categoria.

La seconda squadre della società di Serie A non potrà partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperà alla Coppa Italia Serie C.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina